

Comune di CRESSA
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI
E DELLE STRUTTURE
DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con deliberazione C.C. N.24 del 31.10.2020

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferente al Comune di CRESSA anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali.

Capo II ORGANI E STRUTTURE

Art. 2

Il Comune di CRESSA nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 (ovvero di tipo a), assicurano lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Comunale;
- Centro Operativo Comunale.

Art. 3 (Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
 - Il Sindaco del Comune di CRESSA o suo delegato.E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

2. I compiti del Comitato Comunale sono:

- Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003.
- Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
- Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
- In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento regionale/provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella Regionale/Provinciale e/o Prefettizia, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

3. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

4. L'ufficio comunale di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di protezione civile.

Art. 4

(Comitato Comunale del Volontariato di Protezione civile)

1. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:

- Sindaco che lo presiede
- Rappresentante/Rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile Comunale
- Comitato Comunale di Protezione Civile.

E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

2. I compiti del Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile sono:

- Approvare programmi annuali e poliennali di lavoro (esercitazione, formazione, informazione);
- Proporre criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

- Promuovere attività di analisi sullo stato di attuazione del piano operativo di protezione civile comunale per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
- Collaborare con gli organi del Comune per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura di pronto impiego del volontariato per gli interventi di emergenza.

Art. 5
(Unità di Crisi Comunale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni, strutturata per funzioni di supporto.
2. *L'Unità di Crisi Comunale* è composta almeno:
 - a) Dal Sindaco;
 - b) dagli Assessori/Consiglieri Comunali competenti;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi e/o del Sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

3. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi sono nominati dal Sindaco. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi.
4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi e/o Sindaco, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
5. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Regione/Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003, l'Unità di crisi Comunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
6. L'Ufficio tecnico del comune facente parte dell'Unità di Crisi Comunale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 6
(Competenza Territoriale)

1. Il personale del Comune messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 7
(Personale e Dotazioni)

1. Il Comune si impegna, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Comunale/Unità di Crisi.

Art. 8
(Servizio di Reperibilità)

1. Il Comune nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della l.r. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede ad organizzare l'istituto della reperibilità degli uffici interessati dalle attività di protezione civile.
2. I servizi di reperibilità vengono disciplinati secondo le necessità operative degli uffici e devono coordinarsi ed integrarsi in linea con l'azione complessiva in tema di Protezione Civile.

Art. 9
(Sala Operativa e COC)

La sala operativa Comunale, coincide con il COC Centro Operativo Comunale, quale luogo fisico di gestione dell'emergenza, è insediata presso il Comune di Cressa, in Via Jean De Fernex, n.13, ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 10
(Volontariato)

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. Le collaborazioni saranno normate all'interno di apposite convenzioni/regolamenti.

Art. 11
(Esercitazioni)

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili saranno adottate tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Capo III
EVENTI CALAMITOSI

Art. 12
(Adempimenti)

Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Comunale di Protezione Civile e, se il caso, applicando il principio di sussidiarietà.

Art. 13
(Il Piano Comunale di Protezione Civile)

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane, i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.

L'aggiornamento del Piano succitato è da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico Comunale con cadenza almeno biennale.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 15
(Leggi ed Atti Regolamentari)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Nuovo Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1/2018, L. 100/2012, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.